CONTRATTO DI NOMINA DEL LISTING AGENT

PER LA QUOTAZIONE DI AZIONI SUL MERCATO EURONEXT MILAN GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

|  |
| --- |
| *AVVERTENZA*  *Il presente documento, redatto in collaborazione con lo Studio legale associato Atrigna&Partners costituisce un modello contrattuale standard riservato agli associati di Assosim e, come tale, richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative e organizzative. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare tali adattamenti anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale ed è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni normative in vigore* *a settembre 2023*. *Assosim declina ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.* |

***[Inserire luogo e data]***

Spettabile **[*inserire denominazione legale dell'Emittente e relativo indirizzo*]**

Egregi Signori,

dando seguito alle trattative intercorse, qui di seguito riportiamo la nostra proposta relativa alla stipulazione di un accordo per la nomina del Listing agent per la quotazione di azioni sul Mercato EURONEXT MILAN gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei termini e alle condizioni ivi indicati:

CONTRATTO DI NOMINA DEL LISTING AGENT PER LA QUOTAZIONE DI AZIONI SUL MERCATO EURONEXT MILAN ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

**TRA**

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri

(di seguito “**Emittente**”)

**E**

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], [iscritta all’albo delle [●] col n. [●]], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri (di seguito “**Intermediario**” o “***Listing Agent***”)

(singolarmente, la “**Parte**” e, congiuntamente con l’Emittente, le "**Parti**")

**PREMESSO CHE**:

1. l’Emittente intende presentare a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “**Borsa Italiana**”) domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul mercato Euronex Milan (di seguito il “**Mercato**”);
2. ai sensi dell’art. 2.3.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito “**Regolamento**”), l’Emittente deve procedere alla nomina di un *Listing Agent*;
3. l’Emittente non ha altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana;
4. l'Intermediario è un soggetto abilitato, appartenente a una delle categorie idonee a esercitare l’attività di *Listing Agent* e in possesso dei requisitiprevisti dall’art. 2.3.2 del Regolamento;
5. l'Intermediario non fa parte dello stesso gruppo a cui l'Emittente appartiene o che fa capo all'Emittente;
6. [l’Intermediario è *global coordinator e/o book runner* dell’offerta al pubblico delle azioni effettuata mediante consorzio] (**requisito necessario solo in ipotesi di ammissione a quotazione di azioni preceduta da un’offerta di vendita o di sottoscrizione delle azioni stesse effettuata mediante consorzio**);
7. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto (di seguito il "**Contratto**"), si fa rinvio al Regolamento e alle relative Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito le “**Istruzioni**”).

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1 - Premesse**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

## **Articolo 2 - Nomina del Listing Agent**

2.1 L’Emittente nomina l'Intermediario, che accetta l’incarico, quale proprio *Listing Agent* ai sensi dell’art. 2.3.1 del Regolamento, in relazione alla presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul Mercato.

## **Articolo 3 - Obbligazioni dell'Intermediario**

* 1. L'Intermediario, ai sensi dell’art. 2.3.4, comma 1 del Regolamento, assume l’obbligazione di collaborare in qualità di *Listing Agent* con l’Emittente nella procedura di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa, e rappresenta il riferimento per le interlocuzioni con Borsa Italiana nel contesto della procedura di ammissione.
  2. In particolare, l'Intermediario si impegna a rendere a Borsa Italiana, qualora ne sussistano i presupposti, tutte le dichiarazioni scritte di cui all’art. 2.3.4, comma 2, del Regolamento, e quindi attesta:

1. di aver comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell’ammissione alla quotazione, ai sensi dell’articolo 2.1.2, comma 1, del Regolamento, oltre a quelli già resi noti dall’Emittente ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 3, del Regolamento;
2. che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacaledell’Emittente sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azionidell’Emittente stessa.

3.3 **(il seguente comma si applica solo se non sia stata presentata da parte dell’Emittente domanda per ottenere la qualifica di STAR)** L'Intermediario s’impegna, altresì, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni e per tutta la durata del proprio incarico, a svolgere le seguenti attività di cui all’art. 2.3.4, comma 3, del Regolamento:

1. produrre o far produrre a proprio nome ogni anno almeno due ricerche, come definite nell’articolo 3, paragrafo 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014, che soddisfino le condizioni previste dall’articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, concernenti l’Emittente. Le ricerche devono essere redatte tempestivamente e secondo i migliori *standards* in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali dell’Emittente e devono indicare il soggetto che le ha prodotte, nonché la circostanza che si tratta del *Listing Agent*, e i relativi analisti. Se le ricerche sono prodotte da un soggetto diverso dal *Listing Agent* esse devono indicare il soggetto che le ha prodotte e i relativi analisti, nonché la circostanza che sono state prodotte per conto del *Listing Agent.* Le ricerche sono diffuse al pubblico tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e dei dati semestrali da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente[[1]](#footnote-2);
2. organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il *management* dell’Emittenteegli investitori istituzionali, presenziando agli incontri medesimi.

3.4. [Il *Listing Agent* assiste l’Emittente nel processo di determinazione del prezzo].

**(il seguente comma si applica solo se l’Emittente si avvale del Mercato esclusivamente per l’offerta delle azioni ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento, e non esclude che l’allocazione delle stesse possa avvenire prevalentemente presso investitori non professionali)**

3.5 L'Intermediario (con ciò intendendo espressamente tutti i propri dipendenti, collaboratori e consulenti) s’impegna a mantenere riservate e strettamente confidenziali le informazioni relative all’Emittente acquisite nell’ambito delle proprie funzioni di *Listing Agent*, salva l’esistenza di un obbligo contrario derivante da una disposizione di legge, da richieste di autorità amministrative, dell’Autorità giudiziaria, o di Borsa Italiana e salva la comunicazione delle informazioni di cui al precedente comma 2.

# Articolo 4 - Obbligazioni dell’Emittente e conferimento di procura

4.1 L’Emittente s’impegna a fornire all’Intermediario tutti i documenti, le informazioni e le dichiarazioni previsti dal Regolamento[[2]](#footnote-3), nonché tutti i documenti e le informazioni di cui l’Intermediariofarà richiesta e, comunque, i documenti e le informazioni necessari o anche semplicemente opportuni per lo svolgimento dell’incaricodi*Listing Agent*. All’uopo, l’Emittente autorizza l'Intermediario a prendere diretto contatto con i propri amministratori, direttori e dirigenti, sindaci e revisori contabili, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del proprio incarico, dandogli accesso a tutti i documenti sociali.

4.2 Allo scopo di facilitare le comunicazioni con Borsa Italiana nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, l’Emittente conferisce all'Intermediario procura per il disbrigo di tutte le formalità afferenti detta procedura ed elegge il proprio domicilio, sempre limitatamente agli atti pertinenti la medesima procedura, presso gli uffici dell'Intermediario in [●].

4.3 (con ciò intendendo espressamente tutti i propri dipendenti, collaboratori e consulenti) s’impegna a mantenere riservate e strettamente confidenziali le informazioni relative all’Intermediario acquisite nell’ambito del rapporto di cui al presente Contratto, salva l’esistenza di un obbligo contrario derivante da una disposizione di legge, da richieste di autorità amministrative, dell’Autorità giudiziaria, o di Borsa Italiana.

###### **Articolo 5 - Dichiarazioni e garanzie dell’Emittente**

5.1 L’Emittente:

1. dichiara e garantisce di essere una società validamente costituita e operante [ai sensi della legge italiana/ ai sensi della legge [●]**]** **(scegliere l’opzione che interessa)**, di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, e che sono state adottate tutte le delibere necessarie da parte degli organi competenti al fine della valida sottoscrizione del presente Contratto;
2. dichiara e garantisce di non essere a conoscenza di alcun atto**,** fatto o circostanza verificatisi, che possano inficiare la veridicità e correttezza dei dati economici e patrimoniali dell’Emittente o determinare per lo stessorischi che non siano stati adeguatamente riflessi sul bilancio;
3. dichiara e garantisce che non si sono verificati fatti atti o circostanze tali da influire negativamente ein modo sensibile sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente;
4. dichiara e garantisce che i documenti pubblicitari e promozionali, ivi compresi grafici**,** schemi e tabelle utilizzati o comunque diffusi in relazione alla quotazione e alla prevedibile evoluzione della situazione dell’Emittente**,** nonché i documenti comunicati per lo studio, l’analisi e l’assistenza in sede di predisposizione della quotazione contengono riferimenti a dati storici veritieri e corretti**,** e che i dati previsionali sono stati formulati secondo criteri di ragionevolezza.

## **Articolo 6 - Rapporti tra Intermediario ed Emittente**

6.1 Le Parti del presente Contrattodichiarano di essere a conoscenza dei contenuti della disposizione del Regolamento[[3]](#footnote-4) relativa ai rapporti di partecipazione e/o di natura creditiziatra *Listing Agent* ed Emittente e dei rispettiviobblighi di attestazione nei confronti di Borsa Italiana. **[**Nell’ambito dei propri doveri di collaborazione, per facilitare la gestione dei rapporti reciproci, sia l’Emittente chel'Intermediario predisporranno sistemi informativi interni al proprio gruppo atti ad individuare la presenza di significativi rapporti tra *Listing Agent* (o società del gruppo a cui il *Listing Agent* appartiene o che a esso fa capo) ed Emittente (o società del gruppo cui l’Emittente appartiene o che all’Emittente fa capo)**]**.

##### **Articolo 7 - Compenso, copertura da spese e danni, clausola di manleva**

7.1 Per lo svolgimento dell’incarico di *Listing Agent,* l’Emittente corrisponderà all'Intermediario un compenso pari a [●].[**indicare le modalità di pagamento prescelte**]

7.2 L’Emittente terrà indenne l'Intermediario da qualsiasi spesa affrontata nel corso dello svolgimentodell’incarico di *Listing Agent*, nonché da qualsiasi danno subito dall'Intermediario in conseguenza dell’incarico svolto.

7.3 L’Emittente terrà, inoltre, indenne e manlevato l’Intermediario daogni responsabilità e conseguenti obblighi risarcitori, comprese le spese legali, che possano originarsi a carico dello stesso *Listing Agent* in relazione ai compiti affidati e alle funzioni svolte ai sensidel presente contratto, ad eccezione del caso in cui danni, costi, oneri o spese siano conseguenza di dolo o colpa grave dell’Intermediario stesso o derivino dall’inosservanza delle previsioni contenute nel Regolamento e nelle Istruzioni *pro tempore* vigenti.

7.4 L’Emittente prende atto del fatto che le eventuali modifiche introdotte da Borsa Italiana agli obblighi dell’Operatore Specialista, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11.1 del presente Contratto, potranno comportare un aggravio delle condizioni economiche di cui al presente articolo. In tale caso è comunque fatta salva la possibilità di procedere ai sensi del successivo articolo 11.2.

# Articolo 8 – Durata del Contratto

8.1 Il presente Contratto sarà efficace a decorrere dalla data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alla quotazione delle azioni da parte dell’Emittente e avrà termine decorso un anno dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni medesime[[4]](#footnote-5), salvo quanto previsto dal comma 3 che segue.

8.2 Resta salva per le Parti la possibilità di concordare la proroga del presente Contratto entro e non oltre [●] giorni prima dello scadere del termine fissato nel comma precedente, specificando il nuovo termine di scadenza.

8.3. Successivamente all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, l’Emittente che intenda recedere dal contratto comunicherà al *Listing Agent* la propria volontà di revocare l’incarico con preavviso di [15] giorni; analogamente, l’Intermediario che intenda recedere dal contratto, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, comunicherà all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’incarico con preavviso di [15] giorni. Entrambi dovranno inoltre darne immediata comunicazione a Borsa Italiana indicandone le ragioni. Le Parti sono a conoscenza del fatto che in tal caso la procedura di ammissione verrà interrotta fino a nomina di un nuovo *Listing Agent* da parte dell’Emittente[[5]](#footnote-6).

# Articolo 9 - Risoluzione del Contratto

9.1 Ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi previsti agli articoli 4.1, 4.3 e 7.1, il presente Contratto si risolve di diritto dal momento in cui il *Listing Agent* comunica all'Emittente la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

9.2 Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto con effetto immediato qualora:

a) una delle Parti sia sottoposta ad una procedura che presupponga lo stato d’insolvenza;

b) una delle Parti sia stata sottoposta a liquidazione volontaria;

c) il *Listing Agent* perda i requisitiprevisti dall’art. 2.3.2 del Regolamento.

## 9.3 La Parte, nei cui confronti si sia verificata una delle circostanze indicate al punto 2 che precede, dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'altra Parte per iscritto e fornire tutte le indicazioni che le vengano richieste.

## 9.4 In ogni caso di risoluzione del contratto, le Parti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicandone le ragioni. Le Parti prendono atto che l’eventuale procedura di ammissione alle negoziazioni pendente sarà interrotta fino a quando l’Emittente nomini un altro listing agent.

# Articolo 10 - Impiego del nome del Listing Agent

10.1 Le Parti del presente Contratto dichiarano di essere a conoscenza del fatto che la denominazione sociale dell'Intermediario in qualità di *Listing Agent*  dovrà comparire sugli avvisi la cui diffusione è prevista dalRegolamento[[6]](#footnote-7) e potrà essere associata alla denominazione sociale dell’Emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana; pertanto l’Intermediario autorizza all’uso della propria denominazione l’Emittente solo ed esclusivamente nelle ipotesi sopra indicate, in adempimento delle disposizioni di Borsa Italiana.

Articolo 11 - Adeguamento del Contratto

11.1. Il presente Contratto, con la sola eccezione delle disposizioni relative acompensi e spese, automaticamente recepisce le modificazioni imposte da norme di legge, di regolamenti o da variazioni del Regolamento e delle Istruzioni al Regolamento.

11.2. **[**Nel caso in cui, ai sensi del precedente primo comma, si renda necessaria una revisione delle disposizioni relative acompensi e spese, le Parti si impegnano a rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche originariamente previste**]**.

# IN ALTERNATIVA:

**[**L’Intermediario comunicherà all’Emittente la propria proposta di adeguamento del corrispettivo a esso spettante. La proposta dell’Intermediario, che dovrà rispondere a criteri di ragionevolezza, dovrà indicare dettagliatamente i criteri seguiti dall’Intermediario per la determinazione del nuovo compenso, ponendo adeguatamente in luce, anche tramite opportuni raccordi, i motivi che rendono necessaria l’integrazione del corrispettivo originariamente pattuito con riferimento alle modificazioni intervenute nelle norme di legge, di regolamento e degli altri provvedimenti di cui al comma 1. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle proposte dell’Intermediario da parte dell’Emittente, senza che quest’ultimo abbia formulato proprie osservazioni o proposte, le proposte dell’Intermediario si considerano approvate dall’Emittente**]**.

## **Articolo 12 - Clausola compromissoria/ [Foro competente]**

12.1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’esistenza, all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto e che non possa trovare amichevole soluzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti, uno per ciascuna di esse.

12.2 Per la nomina e l'eventuale sostituzione dei due arbitri di cui al comma precedente si procederà ai sensi degli artt. 810 e 811 del codice di procedura civile. I due arbitri nominati dalle Parti, entro venti giorni dall'ultima accettazione, procederanno di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che avrà funzione di presidente del collegio arbitrale. In caso di ritardo o di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro potrà essere richiesta da ciascuna Parte o da uno dei primi due arbitri al Presidente del Tribunale di [●], perché provveda entro 20 giorni dal momento nel quale la richiesta gli sarà pervenuta.

12.3 Gli arbitri decideranno secondo diritto, ma senza formalità di procedura. Dovranno pronunciarsi entro e non oltre centoventi giorni dalla costituzione del collegio e potranno disporre delle spese, ivi incluse quelle relative all’assistenza legale. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva tra le Parti.

12.4 La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimentodi provvedimenti, in particolare monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente sarà il Foro di [●].

**IN ALTERNATIVA:**

**[**12.1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di [●], ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.**]**

**Articolo 13 – Comunicazioni**

13.1 Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di [●]. Salvo che nel presente contratto sia indicata espressamente una modalità specifica per l’invio di una comunicazione, qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al contratto potrà essere effettuata allo stesso modo a mezzo PEC, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail ai seguenti recapiti:

Emittente: [●]

Operatore Specialista: [●]

[Data e firma dell’Emittente]

L’Emittente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., le seguenti clausole:

art. 7.2 e 7.3 (clausola di manleva e limitazione della responsabilità dell'Intermediario);

art. 9.1 (risoluzione del contratto)

[art. 11 (modalità di adeguamento del Contratto)];

art. 12 (clausola compromissoria)

[art. 12.1 (foro competente)].

[Data e firma dell’Emittente]

\* \* \*

Qualora quanto sopra rispecchi fedelmente le intese raggiunte, Vi chiediamo di trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e di trasmetterci tale documento siglato su ogni pagina e firmato in calce per esteso da Vostro rappresentante autorizzato in segno di piena, incondizionata e irrevocabile accettazione.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***[*Firma del *Listing Agent]***

1. La trasmissione a Borsa Italiana dovrà avvenire attraverso il sistema NIS Web Studi secondo quanto dispone l’articolo IA. 4.4.2 delle Istruzioni al Regolamento. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si vedano gli articoli 2.2.2, comma 7 e 2.3.4, comma 4, del Regolamento. [↑](#footnote-ref-3)
3. Si veda l’articolo 2.3.3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento. [↑](#footnote-ref-4)
4. Si veda l’articolo 2.3.1, comma 3, del Regolamento. [↑](#footnote-ref-5)
5. Si veda l’articolo 2.3.3, comma 7 del Regolamento. [↑](#footnote-ref-6)
6. Si vedano gli articoli 2.3.7, 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del Regolamento. [↑](#footnote-ref-7)